

PAGAMENTO RATEALE

E' possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purché siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro e si versi in condizioni economiche disagiate.

La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.

Può avvalersi della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un **reddito imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a 10.628,16 euro**.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:

Importo sanzione	n. massimo rate mensili di pari importo
Fino a € 200,00	Nessuna rateazione
> € 2,001,00 – fino ad € 2,000,00	Max 6 rate
> € 2,001,00 – fino ad € 5.000,0	Max 10 rate
> € oltre 5.001,00	Max 20 rate

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro. Ad autorizzazione accordata, nel computo degli importi mensili la prima rata sarà addizionata di Euro 20,00 corrispondenti alle spese di gestione del procedimento.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno rimosse coattivamente in un'unica soluzione secondo le procedure stabilite dall'art. 206 Codice della Strada.